



Delibera n. 263/2021  
20 Dicembre 2021  
Allegato N al Verbale n. 07/2021

Oggetto: Accordo di ricerca collaborativa tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: "*l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti*"



e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo di ricerca collaborativa tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo che ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle seguenti attività: ottimizzazione infrastruttura *cloud* dati rete sismica e geodetica regione Puglia presso *datacenter ReCaS*; mantenimento in efficienza e ottimizzazione archivio e database dati e prodotti stazioni GNSS permanenti in area Mediterranea e realizzazione di un sito web per la diffusione delle informazioni e dei prodotti GNSS; nuova attività su Real Time GNSS finalizzata al calcolo rapido di parametri di interesse sismologico in caso di evento sismico significativo; mantenimento attuali risorse per attività in ambito *Synthetic Aperture Radar Interferometry* (inSAR) ed eventuale sviluppo nell'ambito di nuovi progetti;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTA la copertura finanziaria dell'importo totale di euro 60.000,00 che grava sui fondi di Bilancio contraddistinti con OB.FU. 9996.030 e OB. FU. 0550.015 – Capitolo 1.03.02.99.999.01 – C.R.A: 1.08, trovandone la necessaria disponibilità; su proposta del Presidente,

**DELIBERA**

L'approvazione dello schema dell'Accordo di ricerca collaborativa tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 29/12/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29/12/2021

La segretaria verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

## **ACCORDO DI RICERCA COLLABORATIVA**

### **TRA**

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (di seguito I.N.F.N.), C.F. 84001850589, P.I. 04430461006, con sede in ....., via ....., n. .., in persona del Prof ....., direttore della Sezione di Bari autorizzato ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN

### **E**

l'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25 gennaio 1957, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale, di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte"

### **PREMESSO:**

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- che l'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese, pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29/09/1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito "INGV") e l'art 2 commi 1, 2 e 3 ne definiscono le attività;
- che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, dell'INGV promuove e svolge attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei metodi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica del territorio, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
- L'Istituto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 13679 del 23 aprile 2015, può svolgere attività di ricerca per lo svolgimento di specifiche iniziative o progetti di sviluppo tecnologico, in collaborazione con altre organizzazioni di ricerca o con imprese nazionali, o internazionali, sempre nell'interesse istituzionale dell'INFN;

- L'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale, presso la Sezione di Bari, è attualmente impegnato nell'attività di ricerca e sviluppo di sistemi di calcolo distribuito con tecnologie Grid e Cloud ed in particolare nella ottimizzazione del datacenter ReCaS sviluppato all'interno del progetto PON PRISMA (Smart Cities) PON omonimo (Ricerca e Competitività 2007-2013) e la messa a punto di infrastruttura IaaS Open Source;
- che l'INFN è impegnato in programmi di ricerca e di sviluppo con l'INGV e che le collaborazioni di ricerca hanno trovato la costante soddisfazione del personale dei due Enti;
- che nell'ambito delle attività di integrazione delle risorse di monitoraggio sismico della Regione Puglia nel sistema di Sorveglianza Sismica del Territorio Nazionale, l'INGV in collaborazione con INFN, ha centralizzato l'acquisizione delle stazioni sismiche della Rete OTIONS presso il datacenter ReCaS
- che il suddetto programma di integrazione di risorse di monitoraggio ha interessato anche le stazioni geodetiche GNSS;
- che nell'ambito dell'Eric European Plate Observing System (EPOS), l'INGV ha sviluppato in collaborazione con INFN un nodo del sistema di archiviazione e distribuzione dati della rete GNSS RING presso il datacenter ReCaS
- Che INGV ha aperto una sede operativa presso l'Università di Bari per lo sviluppo di temi di ricerca congiunti e di reciproco interesse

Si conviene quanto segue:

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. In base al presente Accordo le Parti collaboreranno allo svolgimento delle seguenti attività che saranno dettagliate in un Allegato Tecnico conforme al presente accordo:

- Ottimizzazione dell'infrastruttura cloud per la ricezione, il trattamento e l'archiviazione dati provenienti dalle reti sismica e geodetica della regione PUGLIA presso il datacenter ReCaS. Oltre alla continuità del servizio, nell'ambito dell'integrazione della rete OTIONS, verranno installati nuovi software di acquisizione e detezione della sismicità;
- Mantenimento in efficienza e ottimizzazione dell'archivio e del database per i dati e prodotti di circa 4000 stazioni GNSS permanenti presenti nell'area Mediterranea. La gestione e lo sviluppo dei servizi, già oggetto della collaborazione esistente con l'INFN di Bari, è finalizzata al definitivo consolidamento dei servizi attualmente operativi (Data center GLASS RING, Nodo GLASS RING, mirror di GNSSgiving). Tale attività prevede anche la realizzazione di un sito web per la diffusione delle informazioni e dei prodotti GNSS.

- Nuova attività sul Real Time GNSS. L'attività prevista riguarda lo sviluppo dell'analisi in tempo reale di dati GNSS finalizzata al calcolo rapido di parametri di interesse sismologico in caso di evento sismico significativo. L'attività prevede la gestione del flusso continuo dalle stazioni GNSS in formati standard per ottenere la posizione in tempo reale con diverse tecniche di analisi (Precise Point Positioning, Real Time Kinematics ecc.). In questo ambito si studieranno tecnologie Grid per la realizzazione di soluzioni geodetiche a partire dai dati della Rete Integrata Nazionale GNSS dell'INGV;
- Mantenimento delle attuali risorse per le attività in ambito Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) ed eventuale sviluppo nell'ambito di nuovi progetti.

## **Art. 2 (Responsabili Scientifici)**

1. Il coordinamento dell'attività di ricerca viene affidato a due Responsabili Scientifici aventi il compito di:

- a) definire l'Allegato Tecnico di cui all'art. 1 in conformità con gli obiettivi descritti nell'Art. 1
- b) verificare l'attività in corso d'opera e in ogni sua fase;
- c) concordare annualmente eventuali altre attività in collaborazione non comprese nell'Allegato Tecnico;
- d) provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell'attività di ricerca;
- e) garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate;
- f) assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi e ambienti di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori.

2. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le Parti indicano rispettivamente come Responsabile scientifico le persone di seguito indicate:

- per INGV, il Dott. .... (di seguito indicato come "Responsabile Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel. ....; mail address nome.cognome@ingvit; indirizzo .....

- per l'INFN, il ..... (di seguito indicato come "Referente Scientifico"), del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa al presente Accordo: tel ...-.....; mail address.....; indirizzo .....

3. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

### **Art. 3 (Obblighi delle Parti)**

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del presente atto, ciascuna Parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra le conoscenze, competenze e le risorse strumentali e umane di cui dispone, che ritiene necessarie al compimento delle attività di ricerca.

2. L'attività verranno svolte dalle Parti presso la sede dell'INFN e presso la sede INGV di Bari.

3. L'INGV contribuisce alle attività corrispondendo all'INFN un contributo economico pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti dall'INFN per l'esecuzione delle attività sopra descritte, in soluzioni annuali di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) ciascuna da corrispondersi entro il 31 dicembre degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.

4 -Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 per come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010.

5 - Oneri fiscali: le attività oggetto del presente Accordo, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'Ente non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

### **Art. 4 (Personale)**

1. Ciascuna Parte indicherà nell'Allegato Tecnico il proprio Personale (dipendente/associato) coinvolto nell'attività di ricerca e che potrà sostituire dandone all'altra comunicazione scritta, recante l'indicazione del nominativo del nuovo Personale coinvolto e della data dalla quale decorre la sostituzione. Ciascuna Parte potrà altresì, ampliare l'elenco del personale indicato nell'Allegato Tecnico.

2. Ciascuna Parte cura che il proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo sia assicurato per danni derivanti a sé e/o a terzi dall'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'altra Parte.

### **Articolo 5 (Durata e Recesso)**

1 – Il presente Accordo ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

2 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. alla controparte ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica.

3 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

4 - In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

5 - Il recesso dell'INGV dal presente Accordo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

6 Il recesso di INFN dal presente Accordo è deliberato dal **Consiglio di Amministrazione** su proposta del **Direttore**.

#### **ART. 6 – (Proprietà e uso dei dati)**

1. Ciascuna Parte è e rimane proprietaria delle conoscenze, delle metodologie e del know how di cui dispone e dei diritti di proprietà intellettuale, che mette a disposizione dell'altra al solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo ed in ragione della sua esecuzione, per il tempo strettamente necessario.

#### **ART. 7 (Pubblicazioni)**

1. Le Parti si riservano il diritto di divulgare i risultati inventivi generati congiuntamente, a esclusivo scopo di ricerca, mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte.

#### **ART. 8 (Oneri assicurativi e sicurezza sul lavoro)**

1. Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente Accordo, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **ART. 9 (Diritto di recesso e risoluzione del Accordo)**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Accordo mediante raccomandata A.R. o comunicazione via pec, da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 15 giorni.

In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare all'altra le spese sostenute e tenerla indenne dagli impegni e/o obblighi assunti fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

#### **Art. 10 (Privacy)**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo saranno trattati in modo lecito e

secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al presente Accordo. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### **Art. 11 (Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

#### **Art. 12 (Norme finali)**

1. Il Presente Accordo è esente dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 353 e 354.

2. Il presente Accordo è firmato ai sensi dell'art 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, R.D.16 marzo 1942, n. 262.

Letto, confermato e sottoscritto

**Data**

**Per L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
Il direttore della Sezione di Bari (Prof. ....)**

**Per L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  
Il Presidente (Prof. Carlo Doglioni)**